

STATUTO
DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
"MUTUA MEDITERRANEA DELLE ARTI E DEI MESTIERI - SOCIETÀ' DI MUTUO SOCCORSO"

TITOLO I

Denominazione e norme di rimando - Sede e durata - Scopo

Articolo 1 - Denominazione e norme di rimando

1.1 È costituita, ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818, una società di mutuo soccorso di assistenza e previdenza denominata **"Mutua Mediterranea delle Arti e dei Mestieri - Società di Mutuo Soccorso"** che nel presente statuto viene indicata per brevità con la parola **"Mutua"**.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione della Mutua diviene **"Mutua Mediterranea delle Arti e dei Mestieri - Società di Mutuo Soccorso - Ente del Terzo Settore"**.

1.2 La Mutua è regolata dalla Legge del 15 aprile 1886 n. 3818, dalle norme del presente statuto (**"Statuto"**), dalle norme contenute nel regolamento di funzionamento (**"Regolamento"**) e nel regolamento elettorale (**"Regolamento elettorale"**), ove adottato, nonché, per quanto ivi non disciplinato, se ed in quanto in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso, dalle norme del Codice Civile (con particolare riferimento alle norme in materia di società cooperative secondo il modello delle società a responsabilità limitata) e delle leggi speciali vigenti in materia.

Articolo 2 - Sede e durata

2.1 La Mutua ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria ed è, pertanto, di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì

facoltà di istituire e di sopprimere sedi operative, uffici territoriali con mere funzioni amministrative o comitati o altri organi rappresentativi su tutto il territorio nazionale. E' invece competenza dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria il trasferimento della sede legale al di fuori del predetto Comune nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

2.2 La durata della Mutua è illimitata.

Articolo 3 - Scopo

3.1 La Mutua opera senza alcuno scopo di lucro, nel rispetto dei principi di mutualità e sussidiarietà, in favore dei propri soci e loro familiari conviventi. In tale ambito, la Mutua intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica attenzione al settore sanitario e dei servizi sociali. La Mutua pertanto si propone di svolgere - nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi - in favore dei propri soci e loro familiari conviventi, le seguenti tipologie di attività:

- a) erogazione - anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni - di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione - anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni - di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

3.2 La Mutua, per il perseguimento dei propri scopi sociali, può intrattenere rapporti e stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati e può svolgere le proprie attività anche mediante appositi programmi assistenziali e/o coperture assicurative, all'interno dei quali sono descritti e disciplinate le prestazioni, i limiti, le esclusioni e le modalità per usufruirvi.

3.3 La Mutua si propone inoltre di promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

3.4 La Mutua può compiere, compatibilmente con la legge applicabile, tutte le altre attività e operazioni, anche immobiliari, mobiliari e finanziarie, necessarie e/o strumentali al perseguimento degli scopi sociali e/o atte a favorire il loro raggiungimento, ed avvalersi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge. La Mutua inoltre, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può aderire e/o partecipare a consorzi ed enti che svolgono attività similari o prestano servizi accessori, anche affidando e/o richiedendo a detti soggetti lo svolgimento di determinate attività, e può aggregare organismi mutualistici e associativi, che concorrono, anche in nome e per conto dei propri associati, al raggiungimento delle finalità della Mutua.

3.5 E' espressamente esclusa dall'attività sociale qualsiasi attività riservata ad iscritti in albi professionali nonché le attività riservate di cui al D. lgs. 24/02/1998, n. 58 e al D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, loro successive modifiche e/o integrazioni.

TITOLO II

Soci

Articolo 4 - Soci- Requisiti

4.1 Il numero dei soci è illimitato.

4.2 I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) **soci ordinari**: tutte le persone fisiche che facciano richiesta di ammissione ai sensi del successivo Articolo 5 e che abbiano gli ulteriori requisiti previsti dalle leggi vigenti, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento. Essi (i) hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti quali amministratori della Mutua, (ii) hanno diritto di usufruire delle prestazioni, dei servizi e dei vantaggi, comunque denominati, offerti loro dalla Mutua, nei modi e nei limiti fissati dallo Statuto, dai Regolamenti, dai programmi assistenziali e/o coperture assicurative e dalle deliberazioni degli organi sociali, (iii) hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali ed i contributi assistenziali richiesti;
- 2) **soci mediati**: altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua nonché fondi sanitari integrativi fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in rappresentanza dei lavoratori iscritti, che facciano richiesta di ammissione ai sensi del successivo Articolo 5. Essi iscrivono rispettivamente i propri membri e i propri lavoratori iscritti ("**Beneficiari Soci Mediati**"), anche contestualmente alla richiesta di ammissione,

secondo le modalità descritte all'interno del Regolamento e/o all'interno di apposita modulistica messa a disposizione dalla Mutua. Essi(i) hanno diritto di voto in assemblea e (ii) hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali ed i contributi assistenziali richiesti

I relativi Beneficiari Soci Mediati hanno diritto di usufruire delle prestazioni, dei servizi e dei vantaggi, comunque denominati, offerti loro dalla Mutua, nei modi e nei limiti fissati dallo Statuto, dai Regolamenti, dai programmi assistenziali e/o coperture assicurative e dalle deliberazioni degli organi sociali;

- 3) **soci convenzionati**: le persone giuridiche e/o gli enti privi di personalità giuridica, aventi i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, che, in forza di apposite convenzioni, disposizioni di legge e statutarie, in conformità a contratti di lavoro, accordi e/o regolamenti aziendali ("**Fonti Regolatorie**"), facciano richiesta di ammissione ai sensi del successivo Articolo 5. Essi (i) non hanno diritto di voto in assemblea, (ii) non hanno diritto di usufruire delle prestazioni, dei servizi e dei vantaggi, comunque denominati, offerti dalla Mutua, (iii) non hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali ed i contributi assistenziali richiesti salvo quanto previsto al punto 4) che segue;
- 4) **soci convenzionati beneficiari**: le persone fisiche (dipendenti/associati/iscritti), che fanno richiesta di ammissione ai sensi del successivo Articolo 5 in virtù e a seguito dell'ammissione del relativo socio convenzionato. Essi (i) hanno diritto di voto in assemblea, (ii) hanno diritto di usufruire delle prestazioni, dei servizi e dei vantaggi, comunque denominati, offerti loro dalla Mutua, nei modi e nei limiti fissati dallo Statuto, dai Regolamenti, dai programmi assistenziali e/o coperture assicurative e dalle deliberazioni degli organi sociali, il tutto in base alle Fonti Regolatorie agli stessi applicabili (iii) hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali ed i contributi

assistenziali richiesti, salvo che non venga versata per loro conto dal rispettivo socio convenzionato;

- 5) **soci sostenitori:** le persone fisiche e/o le persone giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali in favore della Mutua al fine di accrescerne il patrimonio per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e che fanno richiesta di ammissione ai sensi del successivo Articolo 5 in virtù. Essi: (i) non hanno diritto di voto in assemblea, pur potendovi partecipare, ma possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari; (ii) non hanno diritto di usufruire delle prestazioni, dei servizi e dei vantaggi, comunque denominati, offerti dalla Mutua, (iii) non hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali ed i contributi assistenziali richiesti.

4.3 I soci si impegnano a rispettare le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e, in particolare, a versare le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, rappresentate, in base alla categoria di appartenenza, da quote associative annuali e da contributi assistenziali annuali finalizzati all'erogazione, anche mediante programmi assistenziali e/o coperture assicurative, delle prestazioni.

Articolo 5 - Condizioni e modalità di ammissione dei soci

5.1 Coloro che desiderano diventare soci della Mutua devono presentare, nelle modalità indicate all'interno del Regolamento e/o all'interno di apposita modulistica di ammissione, domanda di ammissione al consiglio di amministrazione, comunicando le informazioni richieste nel relativo modulo e nel Regolamento.

Nella domanda di ammissione deve inoltre essere sottoscritto l'impegno a versare le contribuzioni richieste, nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio di

amministrazione, nonché l'impegno a rimanere soci della Mutua almeno fino allo scadere del terzo anno successivo alla data dell'adesione.

5.2 Così come previsto dal Regolamento, la modulistica di adesione alla Mutua può comprendere richieste di adesione ad uno o più programmi assistenziali e/o coperture assicurative nonché richieste di iscrizione dei propri familiari conviventi quali aventi diritto.

5.3 La modulistica per chiedere l'ammissione può essere richiesta presso la sede della Mutua e/o contattando la Mutua ai suoi indirizzi di recapito e/o accedendo al sito internet ove esistente.

5.4 Sull'accoglimento della domanda decide il consiglio di amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato. Il consiglio di amministrazione può rigettare la domanda di ammissione, indicandone i motivi che devono essere legittimi. In assenza del versamento delle eventuali contribuzioni richieste, secondo le modalità e i termini indicati, la domanda di ammissione non verrà accolta.

Articolo 6 - Ulteriori diritti e doveri dei soci

6.1 Oltre a quanto previsto al precedente Articolo 4.2:

- a) i soci persone fisiche (ad eccezione dei soci sostenitori) ed i Beneficiari Soci Mediati acquistano il diritto di iscrivere alla Mutua i propri familiari conviventi (i quali, a seguito dell'iscrizione, non assumono la qualità di soci ma di meri beneficiari delle prestazioni, dei servizi e dei vantaggi, comunque denominati, offerti dalla Mutua, salva la possibilità per gli stessi di chiedere, in alternativa, l'adesione alla Mutua ai sensi del precedente Articolo 5), secondo le modalità descritte all'interno del Regolamento e/o all'interno di apposita modulistica messa a disposizione dalla Mutua ("**Familiari Aventi Diritto**"). La richiesta di iscrizione

dei propri Familiari Aventi Diritto può essere contestuale alla domanda di adesione in qualità di socio;

b) i soci acquistano il diritto di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.

6.2 I soci, salvo ove previsto diversamente nello Statuto, hanno l'obbligo di:

a) sottoscrivere e versare le contribuzioni necessarie e idonee dovute per il conseguimento degli scopi sociali;

b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, nonché le norme relative ai programmi assistenziali e/o alle coperture assicurative;

c) cooperare tra di loro e con la Mutua al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività e/o condotta, anche omissiva, che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Mutua e/o che sia anche solo potenzialmente idonea a danneggiare la Mutua, moralmente e/o materialmente.

6.3 I soci e i Beneficiari Soci Mediati non in regola con il versamento delle contribuzioni non possono, nel caso in cui ne avessero diritto per la qualifica rivestita ai sensi e per gli effetti degli articoli che precedono, (i) votare né in Assemblea né essere eletti alle cariche sociali, (ii) usufruire delle prestazioni, dei servizi e dei vantaggi, comunque denominati, offerti loro dalla Mutua, (iii) iscrivere i propri famigliari conviventi. Al ricorrere di tale ipotesi neppure i rispettivi Familiari Aventi Diritto potranno usufruire delle prestazioni, dei servizi e dei vantaggi, comunque denominati, offerti dalla Mutua.

Articolo 7 - Costituzione e durata del vincolo sociale e diritto alle prestazioni

7.1 Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del consiglio di amministrazione e il diritto alle prestazioni sorge dopo l'assunzione della qualità

di socio e dopo il pagamento delle contribuzioni nei termini e con le modalità fissate nello Statuto, nel Regolamento e nei programmi assistenziali e/o coperture assicurative.

7.2 Il vincolo sociale, ovvero la qualifica di socio, potrà venir meno solo al ricorrere di una delle ipotesi di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8 - Perdita del vincolo sociale

8.1 La qualità di socio si perde per:

- a) recesso del socio, secondo le modalità previste dal successivo Articolo 9;
- b) esclusione del socio, secondo le modalità previste al successivo Articolo 10;
- c) morte del socio persona fisica o vicende estintive del socio persona giuridica;
- d) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Mutua;
- e) cessazione della Fonte Regolatoria in caso di socio convenzionato e socio convenzionato beneficiario.

8.2 Il venir meno della qualifica di socio comporta la perdita di ogni diritto sociale previsto ai sensi del presente Statuto, del Regolamento e del Regolamento Elettorale, di ogni correlato dovere nonché la cancellazione dal libro soci.

8.3 Al verificarsi dello scioglimento del vincolo sociale, il socio non ha diritto alla restituzione di alcun versamento effettuato a favore della Mutua né a nessuna quota del patrimonio sociale.

8.4 Il venir meno della qualifica di socio comporta anche per i relativi Familiari Aventi Diritto la perdita del diritto di usufruire delle prestazioni, dei servizi e dei vantaggi, comunque denominati, offerti dalla Mutua come meglio precisato nel Regolamento, salvo che gli stessi richiedano l'adesione ad una delle prestazioni base e si conformino alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari. In tal caso vengono iscritti tra i soci ordinari.

Articolo 9 - Recesso dalla Mutua

9.1 Il socio potrà recedere dalla Mutua in ogni momento. Qualora il socio intenda recedere dalla Mutua, dovrà darne comunicazione scritta indirizzata al consiglio di amministrazione della Mutua da inviarsi:

- a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alla sede legale della Mutua, oppure
- a mezzo PEC all'indirizzo di PEC della Mutua,

con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della chiusura dell'esercizio in corso, quest'ultima coincidente con il 31 dicembre di ogni anno. Qualora la comunicazione di recesso sia ricevuta dalla Mutua nei 30 giorni precedenti alla chiusura dell'esercizio, detta comunicazione avrà effetto per l'esercizio successivo, salva diversa delibera del consiglio di amministrazione.

9.2 La comunicazione di recesso dalla Mutua comporta automaticamente la disdetta e/o il recesso dai programmi assistenziali prescelti e/o dalle coperture assicurative attivate in favore del socio che recede e/o in favore dei soggetti da quest'ultimo iscritti alla Mutua in qualità di meri beneficiari, alle condizioni ivi previste.

9.3 Il socio ha inoltre il diritto di recedere solo da e/o disdire il rinnovo dei singoli programmi assistenziali prescelti e/o delle singole coperture assicurative attivate dalla Mutua in suo favore e/o in favore dei soggetti dallo stesso iscritti alla Mutua in qualità di meri beneficiari, nei termini e modalità specificati nei singoli programmi assistenziali e/o coperture assicurative. La disdetta dai singoli programmi assistenziali e/o delle singole coperture assicurative non comporta automaticamente il recesso dalla Mutua.

Articolo 10 - Esclusione

10.1 Il socio può essere escluso, con delibera del consiglio di amministrazione da comunicarsi al socio per iscritto, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando:

- a) non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) non osserva le disposizioni dello Statuto o dei Regolamenti o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che contrastino con la prosecuzione anche temporanea del rapporto sociale;
- c) non adempie puntualmente, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti in qualità di socio;
- d) risulta moroso nel versamento della contribuzione richiesta per un periodo superiore a 2 (due) mesi;
- e) svolge attività e/o assume condotte, anche omissive, contrastanti con gli interessi della Mutua e/o comunque potenzialmente idonee a danneggiare la Mutua moralmente e/o materialmente.

La delibera di esclusione nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) avverrà decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del socio della diffida ad adempiere l'obbligazione sociale, nel caso di cui alla lettera e) l'esclusione produrrà effetti immediatamente.

10.2 Il socio che cessa di far parte della Mutua risponde verso questa per il pagamento delle contribuzioni non versate, anche riferibili all'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione, e non ha diritto a restituzione alcuna, così come non ha diritto ad alcuna quota del patrimonio sociale.

10.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrendo alla procedura di cui al successivo Articolo 29.

Articolo 11 - Morte e vicenda estintiva del socio

11.1 Il decesso del socio persona fisica comporta l'automatico scioglimento del vincolo sociale con effetto dalla data del decesso.

11.2 Il verificarsi di una vicenda estintiva del socio persona giuridica/ente privo di personalità giuridica (i.e. scioglimento) comporta l'automatico scioglimento del vincolo sociale con effetto dalla data in cui si è verificato l'evento estintivo, come meglio precisato nel Regolamento.

A tal fine il socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.

Articolo 12 - Cessazione della Fonte Regolatoria

12.1 La cessazione della fonte regolatoria comporta per il socio convenzionato l'automatico scioglimento del vincolo sociale.

12.2 La cessazione della fonte regolatoria comporta anche per il socio convenzionato beneficiario l'automatico scioglimento del vincolo sociale, salvo che lo stesso richieda l'adesione ad una delle prestazioni base e si conformi alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari. In tal caso egli viene iscritto tra i soci ordinari.

TITOLO III**Patrimonio sociale - Bilancio****Articolo 13 - Patrimonio sociale**

13.1 Il patrimonio sociale della Mutua è costituito:

- a) dalle contribuzioni versate dai soci e/o per conto degli stessi;
- b) da eventuali versamenti integrativi che dovessero essere richiesti ai soci;
- c) dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci;

- d) dagli avanzi di gestioni precedenti e dai fondi di riserva e/o da accantonamenti costituiti a copertura delle prestazioni e/o di particolari rischi e/o in previsione di oneri futuri;
- e) da eventuali altri proventi derivanti da attività svolte dalla Mutua in conformità alla legge e allo Statuto;
- f) da donazioni e atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni e ogni altro contributo pubblico o privato. I lasciti o le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato e avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

13.2 Il patrimonio sociale è esclusivamente vincolato al perseguimento degli scopi sociali della Mutua e le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale possono generalmente essere impiegate, tra l'altro, in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in impieghi bancari, in strumenti finanziari a breve termine, purché non speculativi, e in coperture assicurative e altri programmi volti a garantire le prestazioni assistenziali/previdenziali in favore dei soci e dei relativi familiari aventi diritto.

13.3 Il patrimonio sociale non è in nessun caso ripartibile tra i soci.

13.4 In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio sociale che residuasse è devoluto ai sensi del successivo Articolo 28.

Articolo 14 - Bilancio

14.1 L'esercizio sociale va dal 1° (primo) aprile al 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

14.2 Il bilancio annuale deve essere presentato dal consiglio di amministrazione corredato dalla relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione del comitato dei sindaci, all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può provvedere alla approvazione del bilancio entro il maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.3 L'eventuale disavanzo netto di gestione sarà coperto da eventuali avanzi di gestione di esercizi precedenti; in caso di insufficienza, da versamenti integrativi da parte dei soci. Nessun utile può essere destinato ai soci sotto qualsiasi forma.

TITOLO IV

Organi sociali

Articolo 15 - Organi sociali

Sono organi della Mutua:

- a) l'assemblea dei soci,
- b) il consiglio di amministrazione,
- c) il presidente del consiglio di amministrazione,
- d) il comitato dei sindaci.

Articolo 16 - Assemblea dei soci - Competenze

16.1 L'assemblea è composta dai soci aventi diritto di voto e/o dai loro delegati, nel rispetto delle regole dello Statuto e del Regolamento Elettorale, ove adottato. Possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, i soci sostenitori, in persona oppure mediante propri delegati.

16.2 L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

16.3 L'assemblea in seduta ordinaria:

- 1) approva il bilancio annuale,
- 2) elegge il consiglio di amministrazione ed il comitato dei sindaci nonché la loro eventuale remunerazione (salvo quanto previsto al successivo Articolo 21.5,
- 3) approva il Regolamento ed, eventualmente, il Regolamento Elettorale,
- 4) delibera su tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.

16.4 L'assemblea in seduta straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie, che in ogni caso non devono essere contrarie alle disposizioni contenute nella Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e alle altre prescrizioni normative inderogabili;
- 2) sullo scioglimento della Mutua;
- 3) sulla nomina dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri e sulla destinazione del patrimonio risultante dalla liquidazione ai sensi del successivo Articolo 28;
- 4) su tutti gli argomenti ad essa affidati dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 17 - Assemblea dei soci - Diritto di voto in assemblea

17.1 Hanno diritto di voto in assemblea i soci ordinari, mediati e convenzionati beneficiari che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 90 giorni prima della data fissata per l'adunanza ed in regola con il pagamento delle contribuzioni. Non hanno diritto di voto i soci sostenitori, salvo che per il diritto di designare fino ad un terzo del totale degli amministratori, i quali possono comunque partecipare all'assemblea, in persona oppure mediante propri delegati.

17.2 Salvo quanto sopra, ciascun socio, sia esso persona fisica o persona giuridica, ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro soggetto, il quale deve essere munito di idonea delega. La delega:

- deve essere fatta per iscritto;
- non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e quest'ultimo potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa;
- può essere conferita solo ad un altro socio avente diritto di voto, purché non rivesta la qualifica di consigliere o sindaco della Mutua.

Ciascun delegato può rappresentare fino ad un massimo di 15 (quindici) soci.

Articolo 18 - Assemblea dei soci - Formalità di convocazione

18.1 L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto.

18.2 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal consiglio di amministrazione quando lo ritengono necessario e/o opportuno anche su richiesta scritta e motivata dal comitato dei sindaci o di almeno 1/20 (un ventesimo) dei soci con l'indicazione degli oggetti da trattare.

18.3 La convocazione dell'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, presso la sede sociale od altrove purché in Italia, deve essere comunicata agli aventi diritto (soci aventi diritto di voto, consiglio di amministrazione e comitato dei sindaci) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante lettera inviata a ciascun socio con posta ordinaria o elettronica o consegnata anche a mano ovvero mediante pubblicazione su un quotidiano nazionale o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione.

18.4 L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, della data e l'ora della prima e della (eventuale) seconda convocazione che non potrà essere fissata in ogni caso per lo stesso giorno della prima.

Articolo 19 - Assemblea dei soci - Formalità di costituzione e di deliberazione dell'assemblea

19.1 Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

19.2 Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

19.3 L'assemblea generale ordinaria, sia di prima che di seconda convocazione, delibera con la votazione favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati, sui punti posti all'ordine del giorno.

19.4 L'assemblea straordinaria, sia di prima che di seconda convocazione, delibera con la votazione favorevole di almeno della metà più uno dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati sui punti posti all'ordine del giorno.

19.5 Le votazioni sono sempre palesi.

19.6 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, oppure, in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, da altro amministratore o socio

designato dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, scegliendolo anche tra i non soci.

Delle singole riunioni dell'assemblea dei soci deve essere redatto apposito verbale che deve essere firmato dal presidente della riunione e dal segretario nonché trascritto nel libro delle decisioni della stessa.

19.7 Hanno diritto di intervenire all'assemblea anche i consiglieri e i sindaci.

19.8 L'intervento alle riunioni dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 20 - Consiglio di amministrazione - Nomina e requisiti

20.1 Il consiglio di amministrazione è composto da tre a dodici membri eletti dall'assemblea tra i soci. Essi sono scelti tra i soci ordinari purché siano in regola con il versamento della contribuzione richiesta e siano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e purché (i) non siano eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito; (ii) non siano dipendenti della Mutua; (iii) non siano locatori di immobili di proprietà della Mutua; (iv) non siano amministratori di altre società di mutuo soccorso.

20.2 Il consiglio dura in carica tre esercizi e scade alla data della delibera dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I consiglieri sono rieleggibili.

20.3 Nel caso in cui, nel corso del mandato, venissero a mancare per qualsiasi causa uno o più consiglieri, gli altri rimasti, purché siano almeno la metà più uno, provvedono a sostituirli per cooptazione, con delibera approvata dal comitato dei sindaci. Il mandato del/dei consigliere/i così cooptato/i in sostituzione di quello/i venuto/i a mancare scadrà alla prima assemblea successiva che dovrà confermare o meno la sua/loro nomina. Nel caso invece in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione si intende decaduto e deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci in seduta ordinaria affinché la stessa deliberi in merito alla nuova composizione di consiglio di amministrazione. Medio tempore i membri del consiglio di amministrazione potranno compiere solo gli atti (conservativi) di ordinaria amministrazione.

Articolo 21 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

21.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, nonché un eventuale segretario, anche estraneo.

21.2 Il consiglio di amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea dallo Statuto o dal Regolamento.

21.3 Il consiglio di amministrazione in particolare:

- a) emana o modifica il Regolamento, che definisce le modalità operative di funzionamento della Mutua per il raggiungimento dello scopo associativo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria;
- b) emana o modifica il Regolamento Elettorale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria;
- c) redige il progetto di bilancio di esercizio e la relativa relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) convoca l'assemblea ordinaria e, nei casi previsti dallo Statuto, anche l'assemblea straordinaria;
- e) stabilisce l'entità della contribuzione (quote associative e contributi assistenziali) dei soci;
- f) delibera sull'ammissibilità dell'adesione degli associati alla Mutua, verificandone i requisiti, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento nonché sulla loro eventuale esclusione;
- g) impiega utilmente i fondi disponibili, anche mediante impieghi bancari ovvero utilizzo di strumenti finanziari a breve termine, purché non speculativi.

21.4 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri, determinandone i poteri.

21.5 L'eventuale remunerazione dei consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato dei sindaci.

21.6 Il consiglio di amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Articolo 22 - Consiglio di amministrazione - Formalità di convocazione e di deliberazione

22.1 Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale od altrove purché in Italia, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità/necessità e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, nonché su richiesta del comitato dei sindaci.

22.2 La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione, con raccomandata o e-mail o posta elettronica certificata o da consegnare anche a mano o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione; nei casi di urgenza a mezzo e-mail o posta elettronica certificata o altro mezzo di cui sia documentabile il ricevimento, da spediti almeno 2 (due) giorni prima a ciascun amministratore e a ciascun sindaco. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, in assenza delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora tutti siano stati previamente informati, siano presenti tutti i consiglieri e almeno la maggioranza dei sindaci in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di cause di ineleggibilità o decadenza comportano l'anticipata decadenza dal consigliere.

22.3 Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione, oppure, in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, da altro amministratore designato dagli intervenuti. Il presidente della riunione nomina un segretario, scegliendolo anche tra i non consiglieri.

22.4 È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza. L'intervento alle riunioni del consiglio di

amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

22.4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.

22.5 In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

22.6 Delle singole riunioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto apposito verbale che deve essere firmato dal presidente della riunione e dal segretario nonché trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Articolo 23 - Presidente del consiglio di amministrazione - Attribuzioni

Il presidente del consiglio di amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della Mutua di fronte ai terzi ed in giudizio in qualsiasi grado e specie di giurisdizione,
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

- c) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti, delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- d) cura la redazione della relazione illustrativa del bilancio da presentare al consiglio di amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce con tutte le attribuzioni ed i poteri il vice presidente o un consigliere di volta in volta nominato.

Articolo 24 - Il comitato dei sindaci - Composizione

24.1 Il comitato dei sindaci è formato da tre sindaci effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti eletti dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione.

24.2 Almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Nel caso in cui al comitato dei sindaci venga anche affidata anche la revisione legale dei conti ai sensi del successivo Articolo 27 tutti i membri del comitato dei sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

24.3 Il comitato dei sindaci dura in carica tre esercizi e scade alla data della delibera dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili. L'Assemblea stessa stabilisce per i sindaci l'eventuale

retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato in occasione della relativa nomina.

Articolo 25 - Il comitato dei sindaci - Doveri - Revisione legale dei conti

25.1 Il comitato dei sindaci deve:

- a) controllare l'amministrazione della Mutua, vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, sul rispetto di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e suo concreto funzionamento,
- b) esercitare, qualora venga allo stesso espressamente affidata ai sensi del successivo Articolo 27, la revisione legale dei conti, verificando con la periodicità richiesta dalla legge la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili,
- c) convocare l'assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dei consiglieri ed altresì qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci devono anche assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee. I sindaci che durante il mandato triennale non assistono, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive delle assemblee o del consiglio di amministrazione oppure non partecipano a tre riunioni consecutive del comitato decadano dall'ufficio.

Articolo 26 - Il comitato dei sindaci - Riunioni

26.1 Le deliberazioni del comitato dei sindaci devono essere adottate a maggioranza.

26.2 I sindaci devono redigere il verbale delle loro riunioni nell'apposito libro sul quale devono risultare anche gli accertamenti fatti individualmente. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

26.3 È ammessa la possibilità che le riunioni del comitato dei sindaci si tengano per teleconferenza o videoconferenza. L'intervento alle riunioni del comitato dei sindaci mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

Qualora i soci ne ravvisino l'opportunità o nei casi di nomina obbligatoria ai sensi di legge, l'assemblea dei soci potrà alternativamente affidare la revisione legale dei conti al comitato dei sindaci o ad un soggetto terzo (persona fisica o società) iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

TITOLO V

Liquidazione - Norme di rimando

Articolo 28 - Liquidazione

28.1 L'assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i relativi compensi.

28.2 In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio risultante sarà devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ai fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato di cui agli artt. 11 e 20 della legge 59/1992 o in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 29 - Arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.